

ALLEGATO 3

5-04382 Centemero: Chiarimenti circa la detraibilità dell'Iva per alcune operazioni condotte dai soggetti beneficiari del Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, con riferimento ai progetti finanziati nell'ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami), fanno presente come l'Agenzia delle entrate, con interpello 375 del 2021, abbia chiarito che le somme percepite per la realizzazione di tali progetti debbono ritenersi mere movimentazioni di denaro e, come tali, restino escluse dall'ambito applicativo dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con la conseguenza che i beneficiari dei progetti Fami non fatturano le somme incassate (trattandosi di somme fuori campo Iva), ma le rendicontano a costi reali.

Nell'ambito di un accertamento condotto nei confronti di un consorzio di cooperative sociali operante nel settore dell'accoglienza, l'Agenzia delle entrate di Catania avrebbe, tuttavia, contestato la detraibilità dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi poi impiegati nelle operazioni Fami non fatturate e non assoggettate a Iva eccependo che la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi sia ammessa solo se il soggetto passivo utilizzi detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o a esse assimilate, in condizione di inerenza fra le operazioni compiute a monte (acquisti) e le operazioni compiute a valle (vendite/operazioni attive), soggette a Iva.

Alla luce di quanta sopra, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intendano fornire chiarimenti in merito « confermando quanto già fatto proprio dall'autorità di gestione del Fami, ovvero che i soggetti beneficiari possano legittimamente optare per la detrazione dell'Iva, in virtù della deroga prevista dall'articolo 19, comma

3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanta segue.

In merito alla natura delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni ai fini Iva le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro. In relazione al trattamento Iva delle somme erogate da enti pubblici, con la Circolare n. 34/E del 2013, l'Agenzia delle entrate ha precisato che è necessario valutare caso per caso il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscono « corrispettivi » per prestazioni di servizi, soggetti a Iva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto Iva, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come « contributi », ovvero mere movimentazioni di denaro, fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera *a*) del medesimo decreto. Per quanto concerne il trattamento dei contributi gli stessi, infatti, non rilevano ai fini Iva qualora assumano la natura di movimentazione finanziaria (cessione di denaro) svincolata dal rapporto obbligatorio tra soggetto erogante e soggetto ricevente.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 375 del 2021, ha quindi ritenuto mere movimentazioni di denaro – e quindi, escluse dall'ambito applicativo dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – le somme percepite dalla cooperativa nell'ambito del

progetto finanziato dal Fondo europeo asilo migrazione e integrazione (Fami).

Le elargizioni in esame sono state ritenute come dirette a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generate, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante.

Per quanto attiene al diritto alla detrazione dell'Iva, l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'Iva dovuta o assolta « Nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta,... ». In coerenza con tale previsione, l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ammette la detrazione dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa « ...in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte, professione... ».

La detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. L'Iva, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti (confronta Circolare n. 20/E dell'11 maggio 2015, Risoluzione n. 183 del 2002, Risoluzione n. 61/E dell'11 marzo 2009, Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, Risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005, nonché le risposte ad interpello n. 234 del 15 luglio

2019 e n. 92 del 24 marzo 2020). In conformità ai principi generali dell'Iva, quindi, il diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta per l'acquisto di beni e servizi è ammesso se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime, essendo ininfluyente, ai fini della detrazione, la percezione di contributi erogati per il finanziamento dell'attività svolta.

Nel caso di specie, le cooperative e i consorzi beneficiari del contributo possono detrarre l'IVA sugli acquisti secondo le regole generali e quindi nella misura in cui realizzano, a valle, operazioni imponibili o assimilate.

Né tale regola patisce eccezione in ragione della previsione contenuta nell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – che in deroga al principio generale di indetraibilità consente la detrazione dell'Iva sugli acquisti da parte del soggetto che effettua operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del medesimo decreto – in quanto la suddetta disposizione si riferisce a coloro che cedono denaro (effettuando operazioni non rilevanti ai fini Iva) e non a coloro che ricevono denaro, come i consorzi e le cooperative sociali.

Ritiene dunque il Governo, nell'ottica di supportare i soggetti interessati dalle contestazioni fiscali, che un riequilibrio tra la dotazione iniziale dei contributi erogati e i costi reali sostenuti dai beneficiari non possa essere realizzato interpretando diversamente la normativa Iva in tema di diritto alla detrazione ma debba essere perseguito attraverso idonee e specifiche soluzioni normative che il Governo si riserva di adottare.